

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZ. CIVILE**

Il Giudice, dott.ssa Alessandra Dominici, ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. OMISSIS del ruolo generale affari contenziosi decisa all'udienza, vertente

TRA

SOCIETÀ

ATTORE

CONTRO

BANCA

CONVENUTA

OGGETTO: Opposizione all'esecuzione ex art 615 c.p.c.- giudizio di merito

FATTO E DIRITTO

Il presente giudizio costituisce fase di merito dell'opposizione all'esecuzione RGE OMISSIS pendente innanzi all'intestato tribunale.

Con provvedimento del 6.1.2016 il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza di sospensione formulata dall'odierno attore assegnando allo stesso termine di sessanta giorni per l'introduzione del giudizio di merito.

Con atto di citazione notificato il 7.3.2016 SOCIETÀ ha adito l'intestato tribunale affinché:
- accerti l'inesistenza del diritto della banca convenuta a procedere esecutivamente;
- accerti il superamento del tasso soglia di usura del contratto di mutuo fondiario azionato in via esecutiva e per l'effetto dichiari la gratuità della stessa ex art. 1815 , co.2, c.c. o, in subordine, la riduzione degli interessi dovuti dalla SOCIETÀ;
- condanni parte convenuta al risarcimento dei danni subiti e subendi,
- condanni parte convenuta ai sensi dell'art. 96, co 1 e co 2 c.p.c.

A sostegno della propria domanda parte attrice ha dedotto:

- la BANCA si sarebbe avvalsa della clausola risolutiva espressa a seguito del decesso del GARANTE, senza preventivamente richiedere la sostituzione della garanzia o verificare la possibilità della SOCIETÀ di fare fede ai propri impegni, in violazione del principio di buona fede oggettiva e dell'art. 11 del capitolato allegato al contratto di mutuo;
- carattere usurario degli interessi pattuiti, in quanto la somma del tasso di interesse compensativo e di quello moratorio supererebbe il tasso soglia vigente al momento della stipula del contratto;
- carattere usurario degli interessi di mora, in quanto il tasso di interesse moratorio pattuito sarebbe superiore al tasso soglia vigente al momento della stipula del contratto;
- usura sopravvenuta del contratto di mutuo in relazione ai diversi momenti nei quali la società attrice ha provveduto al pagamento delle singole rate;

Sentenza, Tribunale di Civitavecchia, Giudice Alessandra Dominici, n. 1371 del 2 ottobre 2019

- la risoluzione del contratto e l'azione esecutiva avrebbero causato ingenti danni alla società attrice, privandola della possibilità di ricevere crediti e riducendo il proprio rating di affidabilità.

Si è costituito in giudizio l'istituto di credito convenuto chiedendo il rigetto della domanda perché infondata.

All'udienza del 23.5.2019 le parti hanno precisato le conclusioni e il giudice ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle stesse i termini di cui all'art. 190 c.p.c.

Le domande di parte attrice non sono fondate e non possono trovare accoglimento.

In primo luogo si evidenzia che il contratto di mutuo stipulato (OMISSIS), costituisce titolo esecutivo per tutte le obbligazioni che dallo stesso derivano. Non può quindi dubitarsi del diritto dell'istituto convenuto ad agire in via esecutiva anche a fronte dell'inadempimento, non contestato, delle sole rate scadute.

La contestazione avanzata dall'attore circa la legittimità della risoluzione del contratto può pertanto essere esaminata solo ai fini della determinazione del *quantum debeatur*. Nella prospettazione di parte attrice la risoluzione del contratto è avvenuta in violazione delle disposizioni contrattuali e del principio di buona fede, il che renderebbe illegittima la richiesta nell'atto di precetto anche delle rate del mutuo non ancora scadute.

A tal proposito si rileva che l'istituto di credito ha dedotto di essersi avvalso della clausola risolutiva espressa no per intervenuta perdita di garanzie, ma a seguito dell'inadempimento della SOCIETÀ all'obbligo del versamento delle rate a decorrere dal 31.12.2013.

L'inadempimento deve ritenersi provato in atti, in quanto parte attrice ha dichiarato di aver omesso il pagamento delle rate a decorrere dal 30.6.2014, ma non ha provato di avere pagato la rata precedente, in scadenza il 31.12.2013.

Tale inadempimento di per sé giustifica la risoluzione del contratto di mutuo per iniziativa dell'istituto di credito ai sensi dell'art. 12 del capitolato costituente parte integrante del contratto di mutuo (ALLEGATO A del contratto di mutuo, doc. n 1 atto di citazione).

La richiamata disposizione contrattuale prevede, infatti, che in caso di mancato pagamento anche di una sola rata del mutuo la banca, decorsi 180 giorni avrà la facoltà di ritenere il mutuatario stesso decaduto dal beneficio del termine ai sensi dell'art 1186 c.c. o avrà diritto di risolvere ipso iure il contratto ex art 1456 c.c., senza necessità di messa in mora, né di domanda giudiziale. Tali effetti, secondo la disciplina contrattuale, si verificano di diritto a seguito della comunicazione mediante raccomandata A/R della decisione della banca di avvalersi della clausola risolutiva sopra richiamata. Nel caso di specie la comunicazione è integrata dalla notifica dell'atto di precetto avvenuta, per comune affermazione delle parti, in data 23.10.2014. La risoluzione contrattuale invocata dalla banca convenuta e posta a fondamento della pretesa azionata in via esecutiva è conforme alle disposizioni contrattuali e deve ritenersi legittima.

Di conseguenza l'istituto di credito ha il diritto di agire in via esecutiva anche con riferimento alle rate non ancora scadute al momento della notifica del precetto, in quanto con la notifica di tale atto la risoluzione contrattuale ha prodotto i suoi effetti.

Neanche le contestazioni attinenti al quantum della pretesa creditoria concernente gli interessi possono trovare accoglimento.

Sentenza, Tribunale di Civitavecchia, Giudice Alessandra Dominici, n. 1371 del 2 ottobre 2019

Si rileva, infatti, un difetto di allegazione con riferimento alle doglianze formulate da parte attrice in merito al superamento del tasso soglia di usura da parte di interessi moratori e/o corrispettivi pattuiti nel contratto di mutuo.

Come noto, l'art. 2 l 108/1996 prevede, quale modalità di calcolo del tasso soglia per l'usura, una formula bastata sulla rilevazione periodica da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze del tasso effettivo globale medio.

Le rilevazioni trimestrali effettuate con decreto ministeriale costituiscono, pertanto, elementi essenziali per la determinazione del tasso soglia usurario in relazione ad un determinato periodo storico.

La parte che intende contestare la violazione del tasso soglia deve pertanto portare alla conoscenza del giudicante tutti gli elementi utili alla determinazione di tale tasso, tra cui il decreto ministeriale applicabile al periodo in cui è stato stipulato il contratto.

I suddetti decreti, in quanto atti amministrativi sono, infatti, sottratti al principio *iura novit curia* e rientrano tra gli elementi che la parte deve allegare. In tale senso si è più volte espressa la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale *"La natura di atti meramente amministrativi dei decreti ministeriali rende ad essi inapplicabile il principio "iura novit curia" di cui all'art. 113 cod. proc. civ., da coordinarsi, sul piano ermeneutico, con il disposto dell'art. 1 delle preleggi che non comprende, appunto, i detti decreti tra le fonti del diritto"* (Cass. 26/06/2001, n. 8742 e Cass. 31/01/2002, n. 11706; Cass. Sez. U, Sentenza n. 9941 del 29/04/2009).

Nel caso di specie l'attore si è limitato ad asserire che gli interessi pattuiti sono superiori al tasso soglia, ma non ha allegato i decreti ministeriali dai quali può desumersi il tasso di riferimento. D'altronde a tale carenza di allegazione non può supplire la perizia di parte depositata, alla quale non risultano allegati i decreti.

La mancata produzione della copia dei decreti ministeriali che stabiliscono la soglia antiusura non può, infatti, essere superata con la produzione di equipollenti in quanto costituisce elemento essenziale della fattispecie, non altrimenti surrogabile.

Con riferimento alla domanda risarcitoria, si rileva che viene meno il presupposto per il suo accoglimento non essendo stati accertati in questa sede né comportamenti di BANCA integranti inadempimento contrattuale, né tantomeno illeciti extracontrattuali.

Il mancato accoglimento delle domande attoree determina, altresì la carenza dei presupposti per la condanna di parte convenuta ai sensi dell'art 96 co 1 e 2 c.p.c.

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono il principio della soccombenza e devono essere poste a carico di parte attrice.

P.Q.M.

Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Alessandra Dominici, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e istanza disattesa od assorbita, così provvede:

RIGETTA le domande di parte attrice.

CONDANNA SOCIETÀ al pagamento delle spese di lite a favore di BANCA, liquidate in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14 in € 12.678,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA (ove dovuta) e CPA.

Sentenza, Tribunale di Civitavecchia, Giudice Alessandra Dominici, n. 1371 del 2 ottobre 2019
Civitavecchia, 01/10/2019

Il Giudice
Alessandra Dominici

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS